

## CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 7 DEL 21 FEBBRAIO 2020

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

- o **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- o **LA DISCIPLINA DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI**

Il decreto fiscale 2020 ha previsto nuovi obblighi in capo a committenti, appaltatori e subappaltatori per contrastare l'omesso o l'insufficiente versamento delle ritenute. Nella scheda i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito a questa nuova disciplina applicabile dal 1° gennaio 2020.

Pagina 6

- o **BONUS FACCIATE**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul cd. Bonus facciate, l'agevolazione introdotta dalla Legge di bilancio 2020. In questa scheda vediamo i principali chiarimenti forniti dall'amministrazione nella circolare 2 del 14 febbraio 2020.

Pagina 11

- o **CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI 2020**

Con La Circolare Inps N. 28 del 17.02.2019, sono state rese note le misure delle aliquote contributive, i contributi minimi e i massimali di reddito per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2020.

Pagina 18

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- o **AGEVOLAZIONI E STARTUP INNOVATIVE**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina e gli aggiornamenti normativi relativi alle agevolazioni a favore delle imprese innovative, introdotti in Italia con lo "Startup Act".

Pagina 22

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- o **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

## SCADENZARIO

---

- o **SCADENZARIO DAL 21.02.2020 AL 06.03.2020**

Pagina 32

## LA SETTIMANA IN BREVE

*Gentili Clienti,*

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Riapertura e ampliamento attività commerciali: novità nel Milleproroghe 2020**

Il decreto Milleproroghe 2020 (DL 162/2019) ha previsto la possibilità di presentare entro il 30 settembre la richiesta per il contributo spettante in favore dei soggetti che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

### **Crisi d'Impresa: ok al rinvio del termine per la nomina nel Milleproroghe**

Con riferimento all'obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore si ricorda che il termine è scaduto lo scorso 16 dicembre. Tuttavia, il Decreto Milleproroghe, prevede ora un rinvio del termine, consentendo alle imprese fino a sei mesi in più per adeguarsi alla normativa. In particolare le imprese avranno tempo fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019. Il termine per la nomina è quindi slittato al 29 aprile 2020 (e nell'ipotesi di rinvio dei termini di approvazione ex art. 2364 comma 2 secondo periodo c.c., entro il 28 giugno 2020).

#### Scuola privata di danza all'estero: non detraibile in dichiarazione

Le spese sostenute per la frequenza di una scuola professionale privata di danza ubicata all'estero e quelle relative all'alloggio, non sono detraibili dal reddito IRPEF. Ciò è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 53 del 12 febbraio 2020 che ha rigettato l'interpretazione proposta dal contribuente/istante.

#### Bonus facciate 2020: pubblicata la Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Pubblicata la [circolare n. 2 del 14 febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate](#) con le regole per usufruire del cosiddetto "bonus facciate", la detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dalla Legge di Bilancio 2020.

#### Bonus seggiolini antiabbandono: richieste contributo dal 20 febbraio

Dal 20 febbraio 2020 possibile presentare le richieste del bonus di 30 euro per l'acquisto di dispositivi antiabbandono dei bambini in auto, conformi alle regole ministeriali obbligatori secondo il Codice della Strada.

#### Credito d'imposta Ricerca e sviluppo cumulabile con altre agevolazioni

Nella risposta all'interrogazione parlamentare 5-03577/ 202 è stata affermata la cumulabilità del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 con altre misure agevolative. Il MEF ha chiarito che il credito d'imposta, introdotto dalla legge di bilancio per il 2020, deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

**Bonus cultura diciottenni 2020: ecco il decreto**

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo con il regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, il bonus di 500 euro per l'acquisto di beni e servizi culturali riservato ai giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2019. Per usufruire del bonus è necessario registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo <https://www.18app.italia.it/>. Entro il 31 agosto 2020.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

**LA DISCIPLINA DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI**

L'art. 4 del Decreto fiscale 2020 (DL.124/2019) ha introdotto l'art. 17-bis nel D.Lgs. n. 241 de 1997, il quale ha previsto **nuovi obblighi in capo a committenti, appaltatori e subappaltatori, affidatari e altri soggetti compresi nella disciplina**, al fine di contrastare l'omesso o l'insufficiente versamento delle ritenute.

Con la Circolare n 1/E del 2020 sono stati forniti alcuni chiarimenti da parte dell' Agenzia delle Entrate in merito a questa nuova disciplina applicabile dal 1° gennaio 2020.

RITENUTE NEGLI APPALTI	
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	<p>I <b>soggetti</b> – residenti nel territorio dello Stato - che risultano <b>coinvolti</b> nella disciplina in oggetto sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>enti e società</b> indicati nell'articolo 73, comma 1, del TUIR <b>residenti</b> nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;</li> <li>• <b>società e associazioni</b> indicate nell'articolo 5 del TUIR <b>residenti</b> nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;</li> <li>• <b>persone fisiche residenti</b> nel territorio dello Stato che esercitano <b>imprese commerciali</b> ai sensi dell'articolo 55 del TUIR o imprese agricole;</li> <li>• <b>persone fisiche residenti</b> nel territorio dello Stato che esercitano <b>arti e professioni</b>;</li> <li>• <b>curatore fallimentare e commissario liquidatore residenti</b> nel territorio dello Stato.</li> </ul>
<b>SOGGETTI ESCLUSI</b>	<p>Risultano <b>esclusi</b> dall'ambito della presente disciplina i <b>soggetti non residenti</b> senza stabile organizzazione in Italia e quelli che si presumono residenti ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis, del TUIR.</p> <p>Sono ricompresi tra i soggetti non residenti esclusi dall'ambito di applicazione della norma anche i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché gli stessi non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973.</p> <p>Sono poi esclusi dall'ambito di applicazione della norma i <b>soggetti residenti che non esercitano attività d'impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni</b> (es. persone fisiche e alle società semplici che non esercitano attività d'impresa o agricola o arti o professioni).</p> <p>Anche i <b>condomini</b> sono da escludersi dall'ambito di applicazione della</p>

	<p>disciplina perché non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d'impresa o agricola o attività professionale.</p> <p>Risultano infine da escludere dalla disciplina anche gli <b>enti non commerciali</b> (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta.</p>
<p><b>CONDIZIONI DI APPLICABILITA'</b></p>	<p>I soggetti di cui sopra per rientrare nella disciplina devono affidare il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di <b>importo complessivo annuo superiore a 200.000 Euro</b> a un'impresa tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali (comunque denominati) caratterizzati da <b>prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.</b></p> <p>Si tenga presente che ciò che assume rilevanza non è il <i>nomen iuris</i> attribuito dalle parti ai contratti stipulati, ma <b>l'effettivo ricorrere nei contratti</b> comunque denominati <b>del prevalente utilizzo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>di manodopera presso le sedi di attività del committente,</b></li> <li>• <b>di beni strumentali di proprietà del committente</b> o ad esso riconducibili in qualunque forma.</li> </ul>
<p><b>SUPERAMENTO DEI 200.000 EURO</b></p>	<p>Come già accennato, la nuova normativa si applica se si verificano <b>congiuntamente</b> le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• importo complessivo annuo superiore a 200.000 Euro;</li> <li>• Utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente;</li> <li>• Utilizzo di beni strumentali dello stesso committente (o ad esso riconducibili).</li> <li>•</li> </ul> <p>Per quanto riguarda il limite annuo dei 200.000 Euro è necessario precisare che lo stesso ha valenza nei confronti della singola impresa appaltatrice / subappaltatrice / affidataria; quindi, qualora vi siano più opere / servizi affidati alla stessa impresa dovrà farsi riferimento alla <b>somma degli importi</b> annui dei singoli contratti.</p> <p>Qualora i limiti siano superati in corso d'anno, dal momento che si superano gli stessi, è necessario applicare la normativa a tutti i contratti in essere a tale data.</p>  <p>Diversamente, qualora il contribuente abbia in essere più contratti con più imprese ma nessuno superi il valore dei 200.000 Euro, allora la norma in commento non è applicabile.</p> <p>In relazione con tale requisito, è stato specificato che l'arco temporale entro cui guardare lo stesso va riferito <b>all'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).</b></p>

	<p>Sempre per esigenze di semplificazione, si <b>farà riferimento ai mesi e non ai giorni</b>; in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese si farà riferimento al mese successivo sia per il calcolo dei mesi sia per la decorrenza degli obblighi.</p> <p>Ai fini del computo della predetta soglia, <b>si farà riferimento a tutti i contratti in essere nell'anno</b>, alle eventuali modifiche contrattuali sopraggiunte e a tutti i nuovi contratti stipulati nell'anno con ciascuna impresa.</p> <p>In presenza di <b>contratti di durata annuale o pluriennale</b> che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro avverrà secondo un <b>meccanismo di pro-rata temporis</b>.</p>
<p><b>CAUSE ESCLUSIONE</b></p> <p>DI</p>	<p>La disciplina non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento di cui all'art. 18, comma1 del D.Lgs. n. 241 del 1997, dei seguenti requisiti (che devono verificarsi <b>congiuntamente</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essere in <b>attività da almeno 3 anni</b>, in regola con gli <b>obblighi dichiarativi</b>, e aver eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;</li> <li>• <b>Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito</b> affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 Euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il committente sia una Pubblica Amministrazione è stato chiarito che la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.</p>
<p><b>DATI COMUNICARE AL COMMITTENTE</b></p> <p>DA</p>	<p><b>Le imprese appaltatrici</b> o affidatarie e le imprese subappaltatrici <b>devono, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettere al committente</b> – e le imprese subappaltatrici anche all'impresa appaltatrice –:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i modelli F24</b> relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell'addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera / servizio;</li> <li>• <b>un elenco nominativo di tutti i lavoratori</b>, identificati mediante codice fiscale, <b>impiegati nel mese precedente</b> direttamente nell'esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente con alcuni dati indicati nella tabella sotto.</li> </ul> <p>In particolare, è necessario trasmettere:</p>

	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="384 203 1407 237"><b>DATI DA COMUNICARE AL COMMITTENTE</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 237 539 506"><b>1</b></td> <td data-bbox="539 237 1407 506">Un <b>elenco nominativo</b> di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 506 539 539"><b>2</b></td> <td data-bbox="539 506 1407 539">I modelli F24 relativi al versamento delle ritenute</td> </tr> </tbody> </table>	<b>DATI DA COMUNICARE AL COMMITTENTE</b>		<b>1</b>	Un <b>elenco nominativo</b> di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.	<b>2</b>	I modelli F24 relativi al versamento delle ritenute
<b>DATI DA COMUNICARE AL COMMITTENTE</b>							
<b>1</b>	Un <b>elenco nominativo</b> di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.						
<b>2</b>	I modelli F24 relativi al versamento delle ritenute						
<b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE OPERATE</b>	<p>Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice / affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinti modelli F24 per ciascun committente, <b>senza possibilità di compensazione</b>.</p> <p>Per quanto riguarda la possibilità di compensazione, è stato specificato tale divieto <b>non si applica ai crediti maturati dall'impresa in qualità di sostituto d'imposta</b> (es. rimborsi 730, conguagli, "bonus Renzi", eccedenze di versamento di ritenute).</p> <p>L'eccezionalità della deroga non si estende al divieto di compensazione in relazione al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge e dei premi INAIL dovuti dalle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici in relazione ai dipendenti / collaboratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.</p> <p>La R.M. n. 108/E del 2019 ha chiarito che la modalità di versamento delle ritenute in modo separato per ogni committente è richiesta per permettere al committente di svolgere la funzione di controllo finalizzata a verificare il versamento delle ritenute.</p> <p>Con la R.M. n. 109/E del 2019 l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che i versamenti dovevano essere effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.</p> <p>Non è quindi necessario fare un modello F24 per ogni dipendente in presenza di più dipendenti impiegati presso lo stesso committente.</p>						
<b>SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI</b>	<p>La normativa in commento introduce <b>per il committente l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati</b> dall'impresa appaltatrice o affidataria <b>nel caso di mancato adempimento da parte della stessa degli obblighi di trasmissione della documentazione</b> / dati sopra elencati o nel caso</p>						

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

	<p>di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.</p> <p>In particolare, la disposizione prevede che nel caso in cui entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente quanto sopra precisato, il committente deve sospendere, <b>finché perdura l'inadempimento</b>, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.</p> <p>Il committente in questo caso, deve <b>comunicare le inadempienze</b> entro 90 giorni <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate</b>.</p> <p>Si tenga presente che in tali casi risulta <b>preclusa</b> all'impresa appaltatrice / affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.</p>
<p><b>REGIME SANZIONATORIO PER IL COMMITTENTE</b></p>	<p>La normativa infine introduce una <b>sanzione per il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi previsti sopra</b>. Infatti, in caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.</p>

## INFORMAZIONE FISCALE

### BONUS FACCIATE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul cd. Bonus facciate, l'agevolazione introdotta dalla Legge di bilancio 2020. In generale, per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%.

In questa scheda vediamo i principali chiarimenti forniti dall'amministrazione nella circolare 2 del 14 febbraio 2020.

BONUS FACCIATE	
<b>AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE: SOGGETTI AMMESSI</b>	<p>Il bonus facciate <b>riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato</b>, che <b>sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati</b>.</p> <p> Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda <b>non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva</b>. Tuttavia, qualora tali soggetti possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il "bonus facciate" in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.</p> <p>In generale sono ammessi al "bonus facciate"</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,</li><li>2. gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,</li><li>3. le società semplici,</li><li>4. le associazioni tra professionisti</li><li>5. i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).</li><li>6. <b>i familiari del possessore o del detentore dell'immobile, nonché i conviventi di fatto</b>, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.</li></ol>



La **detrazione non spetta al familiare** del possessore o del detentore dell'immobile **nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione** (in quanto locati o concessi in comodato).

7. **il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento**, se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato;
8. **chi esegue i lavori in proprio** limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Ai fini della detrazione, **i beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese**, se antecedente il predetto avvio. In particolare, i soggetti beneficiari devono:

- possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

**AMBITO  
OGGETTIVO DI  
APPLICAZIONE:  
INTERVENTI  
AMMESSI**

Dal punto di vista oggettivo, **la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.**

Il bonus spetta a condizione che gli edifici siano ubicati in zona A o B<sub>2</sub> o in zone a queste assimilabili; ovvero:

<b>A)</b>	parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
<b>B)</b>	le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>

Ai fini del riconoscimento del "bonus facciate", **gli interventi devono essere finalizzati al "recupero o restauro" della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi»**. In particolare, la detrazione spetta per:

- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda

	<p>complessiva dell'edificio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi, inclusa sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.</li> </ul> <p>L'agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio mentre non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.</p>  <p>Sono <b>escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni</b>, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.</p> <p>La detrazione, inoltre, spetta anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica);</li> <li>• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'IVA qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la TOSAP pagata dal contribuente per disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).</li> </ul>
<p><b>INTERVENTI INFLUENTI DAL PUNTO DI VISTA TERMICO O CHE INTERESSINO OLTRE IL 10% DELL'INTONACO DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE LORDA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO</b></p>	<p>Ai fini del "bonus facciate" gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i requisiti indicati nel DM 26 giugno 2015 (decreto "requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;</li> <li>• i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.</li> </ul>
<p><b>DETRAZIONE SPETTANTE</b></p>	<p>Per il bonus facciate non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La <b>detrazione, pertanto, spetta nella misura</b></p>

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

del 90% calcolata sull'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.



La **detrazione può essere fatta valere ai fini sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell'imposta sul reddito delle società (IRES)** e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Considerato che la norma utilizza la locuzione «*spese documentate, sostenute nell'anno 2020*», ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

- **per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del "bonus facciate" solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020;
- **per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Per quanto riguarda **le spese relative ad interventi sulle parti comuni** degli edifici, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, **rileva la data del bonifico effettuato dal condominio**, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Esempio 1

Bonifico eseguito dal condominio nel 2019, rate versate dal condomino nel 2020: no "bonus facciate".



#### Esempio 2

Bonifico effettuato dal condominio nel 2020, rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020: si dà "bonus facciate".

La detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e che eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione del 90%.

#### ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI IRPEF NON TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA

La norma prevede espressamente che le spese siano "documentate" dal contribuente. I contribuenti IRPEF che intendono avvalersi del "bonus facciate" devono:

- **disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale** dal quale risulti
  - la causale del versamento,
  - il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  - numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per il pagamento possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

- **indicare nella dichiarazione dei redditi** i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- **comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale** territorialmente competente, mediante raccomandata, qualora obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>conservare le fatture</b> comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico di pagamento;</li> <li>• <b>conservare le abilitazioni amministrative</b> richieste dalla legislazione edilizia o nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;</li> <li>• <b>conservare</b> per gli immobili non ancora censiti, <b>copia della domanda di accatastamento</b>;</li> <li>• conservare le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;</li> <li>• <b>conservare copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori</b>, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;</li> <li>• <b>in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile</b>, se diverso dai familiari conviventi, <b>dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori</b>.</li> </ul> <p>Per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, i contribuenti devono acquisire e conservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>l'asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici</b> previsti per ciascuno di essi;</li> <li>• <b>l'attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.</b></li> <li>• Entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata, esclusivamente in via telematica all'ENEA tramite il sito <a href="https://detrazionifiscali.enea.it/">https://detrazionifiscali.enea.it/</a>, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.</li> </ul> <p> <b>La mancata effettuazione degli adempimenti non consente la fruizione del "bonus facciate".</b></p>
<b>ADEMPIMENTI DEI TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA (SOGETTI IRPEF E IRES)</b>	<p>I titolari di reddito d'impresa non sono tenuti ad effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non è rilevante per la determinazione di tale tipologia di reddito.</p> <p>L'imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta di vigenza dell'agevolazione avviene secondo le regole generali di competenza fiscale.</p>

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

<b>ADEMPIMENTI IN CASO DI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICIO IN CONDOMINIO</b>	<p>Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del "bonus facciate" <b>possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato</b> o dall'amministratore del condominio. In tal caso l'amministratore deve</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rilasciare in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte dal condomino, attestando di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.</li> <li>2. conservare la documentazione originale.</li> </ol>
<b>MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA DETRAZIONE</b>	<p>La <b>detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo</b>, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d'imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda. L'importo che non trova capienza non può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso.</p>
<b>CUMULABILITÀ</b>	<p>Gli interventi ammessi al "bonus facciate" possono astrattamente rientrare anche tra quelli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro, (art.14 DL 63 del 2013);</li> <li>• di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16 decreto legge n. 63 del 2013).</li> </ul>  <p><b>Il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.</b></p>

**Contributi Artigiani e Commercianti 2020**

L'Inps ha recentemente reso note le **aliquote contributive, i minimali contributivi e i massimali di reddito 2020 per gli artigiani ed esercenti attività commerciali**, con la [Circolare n. 28 del 14 febbraio 2019 n. 25](#).

Nella scheda che segue vediamo in sintesi le indicazioni fornite , riepilogando i principali aspetti della disciplina.

CONTRIBUTI IVS 2020 GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCANTI	
<b>BASE IMPONIBILE E CONTRIBUTI DOVUTI</b>	<p>Il <b>contributo previdenziale IVS</b> dovuto da artigiani e commercianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è calcolato <b>sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF</b> (non solo quelli dell'attività che obbliga all'iscrizione);</li> <li>• è rapportato ai redditi prodotti <b>nello stesso anno al quale il contributo si riferisce</b>.</li> </ul> <p>Nello specifico gli iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti pagano all'Inps:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. un "<b>contributo minimo obbligatorio</b>" calcolato sul reddito minimo annuo (c.d. "<b>minimale</b>"), che va versato in quattro rate trimestrali.</li> <li>2. i <b>contributi</b> sulla <b>quota di reddito eccedente il minimale</b> fino a un <b>massimale reddituale annuo</b> (v. tabella seguente).</li> <li>3. Il <b>contributo fisso per l'indennità di maternità</b>, ancora pari a 7,44 euro annui</li> <li>4. Qualora la somma dei contributi sul minimale e quelli a conguaglio versati sia inferiore rispetto ai redditi complessivamente realizzati nel 2020 è dovuto un <b>ulteriore saldo</b> da versare entro i termini di pagamento delle imposte del 2021.</li> </ol> <p> Restano confermate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la <b>riduzione del 50% dei contributi</b> dovuti dagli iscritti con più di sessantacinque anni di età, già <b>pensionati</b>.</li> <li>• <b>solo per la gestione commercianti, l'aliquota aggiuntiva pari allo 0,09%</b> per finanziare l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, che entra a regime.</li> <li>• la <b>maggiorazione nell'aliquota pari all'1%</b>, per i redditi superiori alla soglia di 47.379 euro annui.</li> </ul>

<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	<p>Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli <b>artigiani</b>;</li> <li>• gli <b>esercenti attività commerciali</b>;</li> </ul> <p>che li versano per sé e per i propri coadiuvanti/coadiutori.</p> <p>A questi soggetti si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i <b>collaboratori e coadiutori familiari</b>, a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell'imprenditore;</li> <li>• <b>soci di srl; soci unici di srl unipersonale; soci accomandatari di sas; soci di snc</b>;</li> <li>• <b>bagnini, ostetriche, affittacamere, guide turistiche a specifiche condizioni</b>.</li> </ul>		
<b>CONTRIBUTO MINIMO FISSO 2020</b>	<b>Iscritti</b>	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€3.836,16	€3.850,52
	Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni (fino al mese di compimento del 21° anno)	€3.501,15	€3.515,50
	<p><b>Per l'anno 2020, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è pari a € 15.953,00.</b></p> <p>Di conseguenza i <b>contributi obbligatori minimi annui</b>, calcolati con le aliquote riportate sotto, risultano i seguenti:</p>		
<b>MASSIMALI REDDITUALI</b>	<p>I massimali di reddito <b>oltre i quali non è dovuta contribuzione</b> sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € <b>78.965,00</b> per i lavoratori con <b>anzianità contributiva antecedente il 1996</b></li> <li>• € <b>103.055,00</b> per lavoro iscritti dopo il <b>1° gennaio 1996</b></li> </ul> <p>Va sottolineato che si tratta di <b>limiti individuali</b> da riferire ad ogni singolo soggetto e non massimali per l'impresa.</p>		

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2020	Reddito	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori > 21 anni		Coadiuvanti/coadiutori ≤ 21 anni	
		Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
	Fino a 47.379€	24%	24,09%	21,90%	21,99%
	Oltre 47.379 €	25%	25,09%	22,90%	22,99%
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO	<p>Non è stata apportata alcuna modifica al <b>regime contributivo agevolato</b> dei cd. contribuenti "<b>forfettari</b>". Di conseguenza la <b>riduzione contributiva del 35%</b>, si applica automaticamente nel <b>2020 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2019</b> se permangono i requisiti di agevolazione fiscale, e se non viene fatta rinuncia. <b>Devono dare comunicazione</b> invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I soggetti che hanno intrapreso nel 2019 una nuova attività d'impresa</b> per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato; il termine è fissato per il 29 febbraio 2020.</li> <li>• <b>I soggetti che intraprendono una nuova attività nel corso nel 2020</b>, devono comunicare l'opzione con la massima tempestività rispetto alla conferma d'iscrizione.</li> </ul>				
MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO	<p>Il pagamento dei <b>contributi obbligatori 2020 dovuti sul minimale di reddito</b> deve essere effettuato, tramite modello F24, in <b>quattro rate</b> alle seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>18 maggio 2020,</b></li> <li>• <b>20 agosto 2020,</b></li> <li>• <b>16 novembre 2020 e</b></li> <li>• <b>16 febbraio 2021</b></li> </ul> <p>I contributi sul reddito eccedente il minimo invece sono dovuti nei termini previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2020 + primo acconto 2021 (30 novembre 2021) e secondo acconto 2021 (giugno 2022).</p>				

<b>REPERIBILITA' DEGLI IMPORTI UTILI PER IL PAGAMENTO</b>	<p><b>I dati e gli importi utili per il pagamento</b> della contribuzione dovuta possono essere facilmente prelevati, a cura del contribuente o di un suo delegato, dal <b>Cassetto previdenziale</b> per artigiani e commercianti, selezionando "Dati del mod. F24" da cui si può anche visualizzare e stampare in formato PDF il modello.</p> <p>All'applicazione si accede, muniti di PIN rilasciato dall'INPS, attraverso i "Servizi on line" del sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>.</p>
---	--

## AGEVOLAZIONI E STARTUP INNOVATIVE

### INTRODUZIONE

Da fine 2012 l'Italia ha intrapreso un progetto organico volto a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, un vero e proprio "Startup Act italiano", che introduce una nozione specifica di nuova impresa tecnologica: la startup innovativa. In favore di questa tipologia di impresa sono stati previsti nuovi strumenti e misure di vantaggio che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio, alle fasi di espansione e maturità.

Attraverso la crescita economica e la creazione di nuove opportunità per fare impresa, il legislatore intende incoraggiare l'occupazione, in particolare giovanile, e stimolare la mobilità sociale. Inoltre, si presuppone che un contesto imprenditoriale più dinamico e orientato all'innovazione costituisca una componente imprescindibile per attrarre e trattenere in Italia capitale umano e finanziario da tutto il mondo.

Lo Startup Act, dalla sua origine, è stato interessato nel tempo da diversi aggiornamenti normativi, che ne hanno potenziato l'impianto complessivo senza intaccarne i punti principali.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cos'è** una startup innovativa?
2. Come si ottiene lo **status di startup innovativa**?
3. Quali **agevolazioni** sono riservate alle startup innovative?
4. Quali sono i **benefici fiscali**?
5. Quali sono le **facilitazioni per l'accesso al credito**?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. COS'È UNA STARTUP INNOVATIVA?

**R.1.** Viene definita startup innovativa una **società di capitali**, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso dei **seguenti requisiti**:

- **sono di nuova costituzione o sono state costituite da meno di 5 anni;**
- hanno **sede principale in Italia**, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una **sede produttiva o una filiale in Italia;**
- presentano un valore annuo della produzione **inferiore a 5 milioni di euro;**
- **non distribuiscono e non hanno distribuito utili;**
- hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo **sviluppo**, la **produzione** e la **commercializzazione** di prodotti o servizi **innovativi ad alto valore tecnologico;**
- non sono costituite da  **fusione**, **scissione** societaria o a seguito di **cessione** di azienda o di ramo di azienda;

Il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di **almeno uno dei tre seguenti indicatori**:

- una quota pari al **15%** del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad **attività di ricerca e sviluppo;**
- la forza lavoro complessiva è costituita per **almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori**, oppure per almeno **2/3 da soci o collaboratori** a qualsiasi titolo in possesso di **laurea magistrale;**
- **l'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato** (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

## D.2. COME SI OTTIENE LO STATUS DI STARTUP INNOVATIVA?

**R.2.** Un'impresa in possesso dei requisiti sopra descritti può **ottenere lo status di startup innovativa** registrandosi in un'apposita **sezione speciale** del **Registro delle imprese**.

L'iscrizione, gratuita e a carattere volontario, avviene trasmettendo telematicamente alla Camera di Commercio territorialmente competente un'autocertificazione di possesso dei requisiti. Modulistica e guida alla procedura sono disponibili sul portale nazionale delle imprese innovative <http://startup.registroimprese.it/>.

I benefici di legge si applicano alla startup innovativa **a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale**, e possono essere mantenuti, in presenza di tutti gli altri requisiti, **fino al raggiungimento del quinto anno di attività** calcolato dalla data di costituzione.

Infine, è importante sottolineare che la startup innovativa è tenuta a **confermare annualmente il possesso di almeno uno dei tre indicatori di innovatività** sopra citati, **pena la perdita dello status speciale**.

## D.3. QUALI AGEVOLAZIONI SONO RISERVATE ALLE STARTUP INNOVATIVE?

**R.3.** **A partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale** e per un massimo di 5 anni a decorrere dalla loro data di costituzione, **le startup innovative possono:**

- redigere l'atto costitutivo e lo statuto mediante un modello standard digitale e gratuito;
- essere esonerate da diritti camerale e imposte di bollo;
- fruire di alcune deroghe alla disciplina societaria ordinaria;
- fruire di una proroga del termine per la copertura delle perdite;
- beneficiare di una deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica;
- essere esonerate dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA;

- fruire di una disciplina del lavoro tagliata su misura, con facoltà di remunerare il personale in modo flessibile;
- remunerare i propri collaboratori attraverso strumenti di partecipazione al capitale;
- **beneficiare di incentivi fiscali per gli investitori in equity;**
- raccogliere i capitali tramite campagne di equity crowdfunding;
- ottenere servizi ad hoc per l'internazionalizzazione;
- in caso di insuccesso, contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività (fail fast);
- **ottenere facilitazioni per l'accesso al credito – il nuovo strumento Smart&Start Italia.**

#### D.4. QUALI SONO I BENEFICI FISCALI?

**R.4.** Lo Startup Act italiano ricompensa gli **investimenti nel capitale** di rischio delle startup innovative, **provenienti da persone fisiche e giuridiche**, con un importante incentivo fiscale: La sua configurazione, applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017, prevede quanto segue:

- **per le persone fisiche**, una **detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 30%** dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
- **per le persone giuridiche**, **deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.**

Gli incentivi in argomento, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di **investimenti diretti** in startup innovative, sia in caso di **investimenti indiretti** per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative.

A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa (holding period) per un **minimo di tre anni**.

Ulteriori disposizioni sulle modalità di esercizio dell'agevolazione sono disponibili nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, [del 7 maggio 2019](#).

#### **D.5. QUALI SONO LE FACILITAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO?**

**R.5.** Smart&Start Italia è un nuovo strumento agevolativo, finalizzato a promuovere su tutto il territorio nazionale, la nascita e lo sviluppo delle startup innovative. **Dal 20 gennaio 2020** il Mise finanzia i piani d'impresa, di importo compreso tra **100 mila euro e 1,5 milioni di euro, comprendenti le seguenti categorie di spese:**

- **immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici**, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa;
- **immobilizzazioni immateriali necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, quali brevetti, marchi e licenze, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche**, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- **servizi funzionali alla realizzazione del piano d'impresa**, direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa (progettazione, sviluppo, personalizzazione e collaudo di soluzioni architetture informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, servizi forniti da incubatori e acceleratori d'impresa e quelli relativi al marketing ed al webmarketing, costi connessi alle collaborazioni instaurate con organismi di ricerca ai fini della realizzazione del piano d'impresa);
- **personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo** (aventi i requisiti indicati all'articolo 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 179/2012), **nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa.**

È altresì ammissibile a contribuzione un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante connesse al sostenimento di **spese per materie prime**, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa (ivi compresi quelli di hosting e di housing) e godimento di beni di terzi (**nei limiti del 20% delle predette spese**).

Le startup richiedenti possono **beneficiare delle seguenti agevolazioni:**

- **finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili;**

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

- l'importo del finanziamento è **elevabile al 90%** nel caso in cui la startup sia **interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni**, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio;
- il finanziamento ha **durata massima di 10 anni**;
- per le startup innovative con **sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, il predetto finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell'importo di finanziamento agevolato concesso per le spese del piano di impresa;
- le sole startup innovative **costituite da non più di 12 mesi** possono usufruire di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale identificati in base alle caratteristiche delle startup. Il valore dei predetti servizi è pari a **15.000 euro** per le startup localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e a **7.500 euro** per le startup localizzate nel restante territorio nazionale.

AGEVOLAZIONE STARTUP	MISURA %
Finanziamento agevolato, senza interessi	80% delle spese ammissibili
Interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni	90% delle spese ammissibili
Presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio	90% delle spese ammissibili

Le domande possono essere presentate **esclusivamente per via elettronica**, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamonuove-aziende/smartstart-italia/modulistica>, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Provvedimento 72447 del 17 febbraio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

---

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Risoluzione 9 del 20 febbraio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la registrazione di atti privati con F24

---

## RISPOSTE ALLA CONSULENZA GIURIDICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Consulenza giuridica 2 del 20 febbraio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della ritenuta sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale, per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP)

---

[Consulenza giuridica 3 del 20 febbraio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sulle tasse scolastiche

---

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Risposta interpello 60 del 19 febbraio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza IRAP svalutazione compendio immobiliare

---

[Risposta interpello 61 del 19 febbraio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di non imponibilità IVA per le parti componenti la navicella spaziale

---

[Risposta interpello 62 del 19 febbraio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle prestazioni di servizi relativi all'accesso ad attività culturali e artistiche

---

[Risposta interpello 63 del 19 febbraio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità dei canoni leasing in caso di lease back

---

[Risposta interpello 64 del 20 febbraio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile ai mangimi semplici di origine vegetale

---

---

[Risposta interpello 65 del 20 febbraio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni per l'acquisto della 'prima casa' di abitazione

---

[Risposta interpello 66 del 20 febbraio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni prima casa su acquisto pertinenze

---

[Risposta interpello 67 del 20 febbraio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'imposta di bollo nel caso di fatture emesse nei confronti delle associazioni riconosciute dal CONI

---

[Risposta interpello 68 del 20 febbraio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione "Piccola Proprietà Contadina".

---

[Risposta interpello 69 del 20 febbraio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione di una quota di una Srl ricevuta in successione da un soggetto non residente

---

[Risposta interpello 70 del 20 febbraio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare

---

## SCADENZARIO

### LO SCADENZARIO DAL 21.02.2020 AL 06.03.2020

---

Martedì **25 Febbraio 2020**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari (**INTRASTAT**) effettuati nel mese di **gennaio**, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile.

---

Venerdì **28 Febbraio 2020**

**Comunicazione all'anagrafe tributaria** dei dati delle **spese del 2019** ai fini della predisposizione della **dichiarazione dei redditi precompilata 2020**. Sono tenuti all'adempimento:

- Gli iscritti agli Albi professionali dei **VETERINARI** e le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari,
- **I SOGGETTI CHE EROGANO MUTUI AGRARI E FONDIARI**, devono comunicare i dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari,
- **GLI ENTI PREVIDENZIALI** devono comunicare i dati, riferiti all'anno 2019, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali,
- **LE IMPRESE ASSICURATRICI,**
- **LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI,**
- **GLI ENTI, LE CASSE E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO** aventi esclusivamente fine assistenziale e **I FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE,**
- **I SOGGETTI CHE EMETTONO FATTURE RELATIVE A SPESE FUNEBRI,**
- **LE UNIVERSITÀ STATALI E NON STATALI**, devono comunicare i dati relativi alle spese universitarie del 2019.
- **I SOGGETTI CHE EROGANO I RIMBORSI RELATIVI ALLE SPESE UNIVERSITARIE,**
- **GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO** devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con

---

riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione,

- **LE ONLUS** di cui all'art. 10 - commi 1, 8 e 9 - del D.Lgs. N. 460/1997; associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge n.383/2000; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.CM. adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, devono comunicare i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, nonché quelle restituite. GLI
- **ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI** nonché altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido, devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido.

---

Venerdì **28 Febbraio 2020**

Coloro **che hanno sostenuto spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido** possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati di tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

L'**opposizione all'utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido** può essere esercitata, comunicando le informazioni con l'apposito [modello di richiesta opposizione](#).

---

Venerdì **28 Febbraio 2020**

**Gli studenti possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese universitarie** sostenute e dei rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata e/o in quella dei familiari di cui risultano a carico. La comunicazione può essere effettuata, inviando [il modello di richiesta di opposizione](#) alla casella di posta elettronica: [opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it](mailto:opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it) o via fax: numero 0650762273.

---

Venerdì **28 Febbraio 2020**

I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli **interventi di riqualificazione/efficienza energetica e di**

---

**riduzione del rischio sismico** (di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013) che hanno **optato, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare**, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, devono comunicare l'esercizio dell'opzione utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

In alternativa le comunicazioni possono essere inviate per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando [l'apposito modello](#) che può essere inviato ai predetti uffici anche tramite Posta elettronica certificata (Pec), debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, unitamente al relativo documento di identità.

---

**Sabato 29 Febbraio 2020**

Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali, potranno **aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche** fino al 29 febbraio 2020. Gli operatori Iva possono comunicare l'adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione. ([Provvedimento n. 1427541 del 17.12.2019](#))

---

**Sabato 29 Febbraio 2020**

Ultimo giorno utile per la **stampa delle scritture contabili relative al 2018** (il termine di presentazione della dichiarazione era fissato al 30 novembre 2019, di conseguenza anche il termine per la stampa delle scritture contabili slitta al 29 febbraio 2020 (3 mesi). Per i registri Iva e per gli altri registri contabili, è prevista la possibilità di non stampare tenendo solamente con sistemi elettronici qualsiasi registro contabile, purché in caso di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta.

---

**Lunedì 2 Marzo 2020**

Ultimo giorno per **comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA** di ottobre/novembre/dicembre 2019 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali). Da quest'anno in sostituzione di tale adempimento **è possibile comunicare i dati in questione tramite la dichiarazione annuale Iva** utilizzando il nuovo quadro VP, in tal caso il mod. IVA 2020 va inviato entro il 2.3.2020 (in luogo del 30.04.2020).

---

**Lunedì 2 Marzo 2020**

**Dichiarazione mensile e versamento** dell'Iva relativa agli **acquisti intracomunitari** registrati nel mese di **Gennaio 2020** da parte degli **enti non commerciali**.

---

**Lunedì 2 Marzo 2020**

**Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali** effettuate nell'anno precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori di tali documenti, **da parte delle tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali** e soggetti autorizzati ad effettuare la rivendita.

---

Lunedì 2 Marzo 2020

**Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici**, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente (2019). Contestualmente alla denuncia deve essere presentata **l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro** (Mod. F24 elementi identificativi).

---

Lunedì 2 Marzo 2020

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi **Intra-12** relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di gennaio, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

---

Lunedì 2 Marzo 2020

**Conguaglio**, da parte dei **sostituti d'imposta**, **tra le ritenute operate e l'IRPEF dovuta** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati **e determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF**.

---

Lunedì 2 Marzo 2020

Le parti contraenti di **contratti di locazione e affitto** che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca", devono provvedere al versamento **dell'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/02/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2020** utilizzando il [mod. F24 Elide](#).

---

Mercoledì 4 Marzo 2020

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati utili per la predisposizione del Mod. 730 precompilato (**banche, assicurazioni, enti previdenziali ed enti di previdenza complementare, ecc.**) in caso di errata comunicazione (effettuata entro il 28 febbraio), possono **provvedere all'invio** all'Agenzia delle Entrate dei **dati corretti** senza incorrere in sanzioni.

---

<sup>1</sup> comma 219 articolo 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 45.

<sup>2</sup> Ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

<sup>3</sup> L'assimilazione alle zone A o B dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti

<sup>4</sup> Tale adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio

<sup>5</sup> legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.<sup>12</sup>